

Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità'

Monitoraggio dell' attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 presso la PA

LEGGE 9 marzo 2006, n.80

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.

(GU n. 59 del 11-3-2006)

In vigore dal 12/03/06

Art. 6. Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità'

Disposizioni del comma 1

Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario per l'invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Disposizioni del comma 2

Personale docente

Per il personale di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e per il personale di cui all'art. 33, comma 5, della medesima legge:

I docenti immessi in ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici.

Disposizioni del comma 3

Accertamento della invalidità

I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o inaggravanti, che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.

Disposizioni del comma 3 bis

Invalidità riguardante patologie oncologiche

L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato.

Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospendere gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti.

Art. 7. Monitoraggio della attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. Al fine di verificare la corretta ed uniforme applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni pubbliche, chiamate a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, sono tenute a comunicare semestralmente e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'elenco del personale disabile collocato nel proprio organico e le assunzioni relative effettuate nell'anno e previste nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni.